

# COMUNE DI MORCOTE



## REGOLAMENTO COMUNALE delle canalizzazioni

del 6 novembre 1978

## 1. Disposizioni generali

### Art. 1 Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

### Art. 2 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete principale delle canalizzazioni, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente.

### Art. 3 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

<sup>1</sup>Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.

<sup>2</sup> In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

<sup>3</sup> Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.

<sup>4</sup>Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.

<sup>5</sup> Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

## 2. Allacciamenti alle canalizzazioni

### a) Norme generali

### Art. 4 Obbligo di allacciamento

<sup>1</sup> Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni, salvo le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

<sup>2</sup> L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.

<sup>3</sup> L'obbligo all'allacciamento esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione.

### b) Procedura

#### **Art. 5** **Domanda**

<sup>1</sup> L'allacciamento alla canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 RLE.

<sup>2</sup>La notifica in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai seguenti piani:

- a) piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, del tracciato della canalizzazione di raccordo, come pure delle canalizzazioni esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni della casa in scala 1 : 100 con l'indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, lavandini, pluviali, piscina, ecc.) come pure la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta canalizzazione sotterranea, pozzi d'ispezione, fosse, valvole di ritenuta, dispositivi di aerazione, ecc.);
- c) profilo longitudinale (scala 1 : 100) delle condotte e altre installazioni dalle colonne di caduta fino al collettore pubblico;
- d) dettagli dei pozzetti, dei raccordi e del profilo normale di posa.

<sup>3</sup> L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

### c) Prescrizioni tecniche

#### **Art. 6** **Materiali**

L'allacciamento delle acque luride alla fognatura comunale deve essere eseguito tramite canalizzazioni a tenuta stagna con giunti a bicchiere quali cemento, PVC, amianto-cemento, grès, ghisa, ecc..

Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

**Art. 7**  
**Raccordo**

Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso, ad un pozzetto d'ispezione o alla canalizzazione stessa tramite pezzi speciali.  
In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando:

- a) la tubazione è situata in falda;
- b) in presenza di grandi quantità d'acqua;
- c) pendenze sfavorevoli;
- d) canali con piccoli diametri (per es. 200-300 mm);
- e) in zona di protezione.

L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse della canalizzazione.  
Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica dev'essere previsto almeno un pozzetto di controllo su area privata.

**Art. 8**  
**Pendenze**

Le canalizzazioni devono essere rettilinee e con pendenza regolare.  
Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

acque luride	2%
acque chiare	1%

Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.  
Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è di 150 mm e quello per le acque chiare è di 100 mm.

**Art. 9**  
**Posa**

Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.  
Se sono ubicate su terreno cedevole o lungo le strade e marciapiedi, il bauletto dev'essere di calcestruzzo CP 200 vibrato.  
Il riempimento del fosso dovrà essere curato in modo particolare per evitare che ciotoli o altro materiale possano causare la frattura del tubo.

**Art. 10**  
**Casi particolari**

Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la fognatura dev'essere posata alla quota inferiore.  
Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

**Art. 11**  
**Controllo**

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

Il Municipio ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle canalizzazioni e degli impianti situati nella proprietà privata.

**Art. 12**  
**Pozzetti di controllo**

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di direzione, pendenza e diametro sono da prevedere dei pozzetti di controllo.

La loro dimensione deve essere:

per la profondità fino a 60 cm	min. 60 cm Ø
per la profondità da 60 a 150 cm	min. 80 cm Ø
per la profondità oltre 150 cm	min. 100 cm Ø

Quando la profondità dei pozzetti di controllo supera i 120 cm gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta. I pozzetti di controllo dovranno essere muniti di coperchi inodori.

**Art. 13**  
**Quota di posa**

Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite del gelo (60-80 cm il minimo di ricoprimento).

**Art. 14**  
**Evacuazione**

Le acque luride cucine, bagni, servizi igienici, ecc. e le acque chiare (meteorologiche, di raffreddamento, fontane, drenaggio, piscine ecc.) devono essere evacuate separatamente.

Le acque luride e chiare dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

**Art. 15**  
**Pompe**

Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

**Art. 16**  
**Rigurgito**

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

**Art. 17**  
**Zona di protezione**

Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

In zona II di protezione sono da prevedere misure di protezione che rendono immediatamente percepibili le perdite e che possono trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

**Art. 18**  
**Prova**  
**di tenuta**

La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervalli di 3 anni.

Il proprietario dovrà presentare di volta in volta una prova che il controllo è stato effettuato.

**3. Depurazione acque residuali**  
**e manutenzione degli impianti**

**Art. 19**  
**Acque**  
**residuali**

Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.

È in particolare vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico di acqua, di stalle e di letamai;
- sostanze solide, che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori e di olii e grassi;
- materie viscosse come asfalto, catrame, vernici, ecc;
- olii, grassi emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40 C;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiori al ½ o/oo).

**Art. 20**  
**Separatori**  
**Olii e grassi**

<sup>1</sup>Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali (garage , officine di riparazioni, lavaggio automobili, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme VSA – ASPEE.

<sup>2</sup> Le cucine di alberghi, ristoranti, locande, snack bar, trattorie, osterie, di ospedali, di cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi.

**Art. 21**  
**Manutenzione**  
**separatori**

I separatori di benzina e olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata autorizzata dal Dipartimento, secondo la frequenza per la quale sono stati dimensionati.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito di acqua.

#### 4. Contributi e tasse

**Art. 22**  
**Contributi di**  
**costruzioni**

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo del 3 febbraio 1977.

**Art. 23**  
**Tasse di**  
**allacciamento**

Per le nuove costruzioni al momento dell'allacciamento il Comune esige una tassa di allacciamento da fr. 100.—a fr. 500.— a seconda del valore del fabbricato.

**Art. 24**  
**Tasse d'uso**

1. Il Comune preleva una tassa annua per l'esercizio degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni;
2. la tassa deve coprire integralmente i costi di esercizio e manutenzione degli impianti;
3. la tassa annua si compone di una tassa base e una tassa sul consumo dell'acqua e viene fissata dal Municipio in base ai seguenti criteri:
  - dallo 0,5 o/oo al 1,5 o/oo del valore di stima aggiornato del fabbricato, rispettivamente del fondo;
  - da fr. 0,60 a fr. 1,20 per ogni mc. d'acqua utilizzata secondo i rilievi dell'Azienda acqua potabile;
4. sono soggetti al pagamento della tassa i proprietari dei fabbricati e i titolari di diritti reali limitati;
5. la tassa è esigibile dal momento in cui viene rilasciato il permesso di abitabilità o di agibilità dell'edificio rispettivamente dal momento del collaudo dell'allacciamento;
6. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 (del presente articolo) è l'intensità dell'uso degli impianti, la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita.

**Art. 25**  
**Eliminazione degli**  
**impianti singoli**  
**esistenti**

<sup>1</sup>Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione le acque luride sono immesse, senza trattamento preventivo, nelle canalizzazioni.

<sup>2</sup>Tutti gli impianti privati di depurazione devono essere eliminati entro un mese dalla messa in esercizio della stazione.

<sup>3</sup>Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiali idoneo.

<sup>4</sup> I separatori di olii minerali e grassi, le installazioni di pretrattamento delle acque residue fanno eccezione a questa regola.

**Art. 26**  
**Norme e direttive**

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare la norma SIA 190, le direttive VSA – ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

**Art. 27**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni e fognature ed entra in vigore a partire dal nel 1° gennaio 1978, con l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Art. 28**  
**Disposizione transitoria**

Sino all'entrata in vigore delle nuove stime, la tassa d'allacciamento e la tassa d'uso minima saranno computate in base ai vecchi valori di stima.

Approvato dal Municipio di Morcote nella seduta del 13 ottobre 1977.

Per il Municipio

Il Sindaco: Mario Caratti

Il Segretario: Franco Fedele

Approvato dal Consiglio comunale di Morcote nella seduta del 6 novembre 1978.

Per il Consiglio Comunale

Il Vice Presidente: Giovanna Postizzi

Il Segretario: Franco Fedele

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa 10942 del 28 dicembre 1978.

Art. 24 modificazione Ris. C. C. 12.12.1994.

Approvato dalla Sezione degli enti locali Inc. 168-RE-3582 del 22 marzo 1995.

Entrata in vigore 1 gennaio 1995.